



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 20/03/2012, n°131

OGGETTO: Parere in ordine al D.L.n.204 del 15/02/2012: Modificazioni alla L.R. 29.5.2007 n.22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia.

L'anno duemiladodici, addì venti del mese di marzo, alle ore 16.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Alessandro Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 20 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n. 1;
- Considerato che in data 21.2..2012 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n. 204 del 15.02.2012;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 21 in data 08.03.2012 e che in tale o.d.g. è iscritto al n.2.1) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al D.L. n. 204 del 15.2.2012;

“La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente di influenzare il mercato mondiale dell'energia e, quindi, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.

Il presente disegno di legge apporta modificazioni alla legge regionale 29 maggio 2007, n.22 recante “norme in materia di energia”, allo scopo di dare attuazione a quest'ultima direttiva europea, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia. Le modificazioni introdotte riguardano prevalentemente il titolo IV della l.r. n.22/2007, avente ad oggetto il rendimento energetico degli edifici.

Dall'esame del dl n.204 si riscontra che parte delle osservazioni tecniche presentate nella fase di concertazione anche da Anci Liguria, sono state prese in considerazione e hanno contribuito a modificare le prime stesure delle bozze di Legge.

Rimane un dubbio sulla definizione di superficie (o metratura) utile per cui è stato proposto di utilizzare una terminologia esistente anche nella L.R.16/2008 anch'essa in fase di aggiornamento. Tale definizione sarà corretta se nel regolamento attuativo della legge verrà spiegato di cosa si tratta, per non creare incomprensioni e soprattutto facilitare il lavoro degli uffici tecnici dei Comuni, dei professionisti e di conseguenza dei cittadini.

Si specifica che la definizione corretta, desunta anche dalla L.R. della Regione Lombardia è: *la Superficie utile, intesa come la superficie netta calpestabile dei locali riscaldati al netto di tramezzi e muri esterni e comprensiva delle soglie delle porte e degli spazi al di sotto dei terminali di emissione*. E' importante che non si confonda con la superficie agibile della L.R.16/2008 che invece è al netto dei muri esterni, ma al lordo delle tramezze.

Nel presente D.L. 204 non viene fatto riferimento ad alcuna modifica riguardante l'art. 9 l.r. 22/2007 (competenze dei comuni) per cui si ritengono immutate.

L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 12 D.L. 204 comma 11 e 12 in sostituzione dei commi 10 e 11 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007 erano nelle bozze precedenti chiaramente indicate come di competenza dei comuni.

Nel presente D.L. 204:

- nell'art 12 comma 2, il comma 15 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007, è sostituito dal seguente:

“ 15. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n.45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati subdelegati) e s.m.”.

- nell'art.13 (Modificazioni all'articolo 35 della l.r. 22/2007) comma 1 a

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 35 della l.r. 22/2007, è aggiunto il seguente:

- a) “ 2 ter. Nelle more di approvazione del regolamento di cui all'articolo 29 della l.r. 22/2007 come modificata dalla presente legge, ARE Liguria s.p.a effettua le verifiche a campione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c ter), come aggiunto dalla presente legge, sugli attestati esistenti, sulla base del regolamento regionale vigente.

Si chiede se l' intendimento di lasciare la competenza ai comuni riguardo l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 12 D.L. 204 comma 11 e 12 rimane immutato da quanto specificato nel suddetto comma 15 dell'art. 33

Analizzando il DDL di cui all'oggetto dal punto di vista delle competenze dell'Amministrazione Provinciale tenendo conto delle disposizioni normative statali sia previgenti sia successive alla emanazione della L.R. 22/2007; si richiedono emendamenti agli articoli 2 e 12 del DDL in parola per le motivazioni che si riportano di seguito:

Articolo 2 (modificazioni dell'articolo 8 della l.r. 22/2007)

Il comma 1 del DDL interviene sulla modifica dell'articolo 8 della l.r. 22/2007 recante le competenze in capo alle Province. Il DDL propone in 2 commi l'assorbimento dei previgenti commi a), b), c), d) ed e) dell'art.8.

Tale fattispecie introduce di per sé sia elementi di scarsa chiarezza ai fini dell'applicazione della norma sia elementi in contrasto con la vigente normativa statale.

Infatti: eliminando la lettera b) dell'art. 8 della L.R. 22/07, si esclude dalla competenza delle Province il rilascio dell'Autorizzazione Unica per le infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti e oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro varianti

Ne consegue che il D.L., relativamente alla A.U. dei gasdotti ed oleodotti, indica presumibilmente un ritorno alla normativa previgente e pertanto assoggetterebbe soltanto al titolo edilizio le autorizzazioni in materia di gasdotti ed oleodotti non appartenenti alla rete nazionale;

Analoghe considerazioni valgono anche sulle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di pannelli solari termici di cui alla lett. e) dell'art.8 della l.r. 22/2007.

In relazione a quanto precede si sottolinea che l'esclusione dal regime di autorizzazione unica di tali impianti, non costituisce di per sé una semplificazione per le imprese, soprattutto nei casi in cui si renda necessario un numero di pareri, nulla osta e autorizzazioni di settore che, in assenza di A.U., dovrebbero essere richiesti ai vari enti interessati con tempistiche diverse da quella prescritta per il rilascio della A.U. stessa (180 gg.).

Inoltre, in generale, non è chiaro dalla lettura del D.D.L. 204/2012 chi rilasci l'autorizzazione unica all'esercizio di infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti ed oleodotti, degli impianti di produzione di energia elettrica, degli elettrodotti, etc...tenuto conto che, tra l'altro, quanto precede **appare in palese contrasto** con le disposizioni statali vigenti.

Conseguentemente si propone **di mantenere l'attuale struttura dell'art. 8 della L.R. 22/2007**, senza sostituire i commi a), b) c), d), e), aggiungendo invece al medesimo art. 8 la lettera a) bis per meglio specificare il rilascio di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione.

Relativamente al comma 2) è necessario precisare che le normative statali emanate successivamente alla L.R. 16/2008 e ss.mm.ii. con particolare seppure non esclusivo riferimento ad impianti di produzione energia elettrica alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili introducono elementi e modalità non sempre coerenti con la L.R. 16/2008 (si cita a titolo di esempio che i tempi introdotti dal D.lgs. 28/2011 sono pari a 90 gg. a fronte dei 180 gg. previsti dalla L.R. 16) e conseguentemente si propone di modificare il comma 2 dell'art. 2 del D.L. 204/2012 precisando l'applicabilità nei casi in cui non configuri in contrasto con la normativa statale vigente.

Tanto premesso si riporta di seguito l'Articolo 2 con i relativi emendamenti:

Articolo 2
(modificazioni dell'articolo 8 della l.r. 22/2007)

~~1. Il comma 1, lettere a), b), c), d), e), dell'articolo 8 della l.r. 22/2007, è sostituito dal seguente:~~

~~" 1. Sono di competenza della Provincia:~~

- ~~a) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, nei casi previsti dalla legge regionale 6 giugno 2008, n.16 (disciplina dell'attività edilizia) e ss.mm;~~
- ~~b) il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione da fonte fossile fino a 300 MW di potenza, alle condizioni previste dal PEAR e dal piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria."~~

1. Dopo la lettera a) dell'articolo 8 della l.r. 22/97 è aggiunto:

a bis) il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 22/2007, è aggiunto il seguente:

" 1 bis. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1, sono disciplinate dalla l.r. 16/2008 e ss.mm." (aggiungere) **laddove non in contrasto con le norme statali vigenti.**

Articolo 6 (Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 22/2007)

L'articolo 28 quater dell'articolo 6 introduce termini perentori per gli enti pubblici per l'ottenimento dell'attestato di prestazione energetica.

In relazione a quanto precede parrebbe opportuno prevedere nei confronti degli enti in argomento un preventivo provvedimento di diffida ad adempiere.

Si richiede, conseguentemente il seguente emendamento :

Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 22/2007)

(....) Omissis

Articolo 28 quater (disciplina per gli enti pubblici)

1. Gli edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 metri quadrati, devono essere dotati dell'attestato entro il 31 dicembre 2013. A far data dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 metri quadrati è abbassata a 250 metri quadrati.

2. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1, la Regione provvede tramite ARE Liguria S.p.a., con costi a carico dell'ente inadempiente.**(Aggiungere) Previa emanazione di provvedimento di diffida ad adempiere**

3. Negli edifici di cui al comma 1, l'attestato deve essere affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

4. L'obbligo di affissione non si estende alle raccomandazioni contenute nell'attestato”.

Articolo 12 (Modificazioni all'articolo 33)

In materia di controlli e sanzioni, l'art. 33 della L.R. 22/07 risulta in contrasto con le disposizioni statali e in particolare si sottolinea che compete all'ente che rilascia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti anche il successivo controllo degli stessi.

Addirittura, nel caso di impianti alimentati da Fonti Energetiche Rinnovabili è altresì in capo agli enti che rilasciano l'A.U. la tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli al GSE in caso di inadempienze.

Anche la lettera j. comma 1 dell'art. 8 della L.R. 22/2007 attribuisce la competenza di controllo alle Province.

Risulta conseguente che il comma 6 dell'art. 33 debba essere modificato individuando rispettivamente nelle Province e nei Comuni i soggetti che applicano le sanzioni amministrative e pecuniarie in quanto nessuna competenza in materia di impianti di produzione di energia è attribuita ad ARPAL dalla L.R. 20/06 e dalla L.R. 22/07. Solo a livello residuale, alla stessa Agenzia afferiscono esclusivamente i controlli di cui all'art. 31 comma 1 della L.R. 22/07 su iniziativa dei Comuni.

Si propone pertanto di modificare il testo dell'art. 33 comma 6 della L.R. 22/2007 eliminando i riferimenti ai commi 4 e 5 dell'art. 33 comma 6, e di inserire i commi 6 bis e 6 ter come segue.

Articolo 12

(Modificazioni all'articolo 33)

1. I commi (aggiungere) 6, 10 e 11 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007, sono sostituiti dai seguenti:

“ 6. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 2, 3 provvede ARPAL secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

6 bis. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 provvedono le Province secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45

6 ter. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 5 provvedono i Comuni secondo le procedure di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45

10. Qualora il tecnico abilitato rediga l'attestato di prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari in modo non conforme alle modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 29, incorre nella sanzione amministrativa da euro cinquecento a euro duemila. Se l'attestazione comporta l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore, alla sanzione si aggiungono euro dieci per ciascun metro quadrato di superficie netta calpestabile riscaldata dell'edificio in oggetto, fino ad un massimo di euro diecimila. In ogni caso, l'attestato di prestazione energetica redatto in modo non conforme alle modalità sopra indicate è inefficace e viene sostituito dall'attestato corretto redatto dal soggetto verificatore.

11. Il progettista che, in fase di avvio del procedimento finalizzato ad ottenere il titolo abilitativo per interventi edilizi o in fase di presentazione di successive varianti, sottoscrive relazioni tecniche errate e/o non veritiere in relazione alle prestazioni energetiche dell'edificio incorre nella sanzione amministrativa da euro duemila a euro diecimila. La sanzione è aumentata del cinquanta per cento se le relazioni hanno consentito di realizzare interventi altrimenti non ammissibili o di accedere ad agevolazioni.

12. Il direttore dei lavori che consente la realizzazione dell'intervento in modo non conforme a quanto indicato nel progetto causando un peggioramento della prestazione energetica dichiarata nel titolo abilitativo o in successive variazioni incorre nella sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro quindicimila. Nella stessa sanzione incorre il proprietario. Se la difformità comporta prestazioni energetiche inferiori anche ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento, la sanzione è raddoppiata e il comune provvede a ordinare l'adeguamento degli interventi realizzati o in corso di realizzazione.

13. L'alienante a titolo oneroso che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 28 bis, comma 3, incorre nella sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila.

14. Il locatore che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 28 bis, comma 4, incorre nella sanzione amministrativa da euro duemila a euro diecimila.

15. Il tecnico abilitato che rilasci una valutazione di cui all'articolo 28 bis, comma 4, che comporti l'assegnazione di una classe di efficienza energetica migliore di quella risultante nell'attestato di prestazione energetica rilasciato entro la fine della costruzione dell'edificio o dell'unità immobiliare, incorre nella sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila.

16. Nel caso di sanzione a carico del progettista, del direttore dei lavori o del tecnico abilitato, l'ente accertatore provvede a darne comunicazione all'ordine, collegio o associazione professionale di appartenenza. L'applicazione della sanzione a carico del tecnico abilitato comporta la sospensione per sei mesi dell'attività di attestatore. La reiterazione della sanzione per lo stesso o per un altro motivo comporta la sospensione dell'attività di attestatore per due anni. Le modalità della sospensione sono definite dal regolamento di cui all'articolo 29.

17. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 10, 13, 14, 15, 16, competono alla Regione, che può esercitare tali funzioni tramite ARE Liguria s.p.a. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 11 e 12 competono ai comuni.

18. Al fine di consentire la verifica sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di rilascio dell'attestato di prestazione energetica, in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio a cui non è stato esibito, anche giustificatamente, l'attestato, lo segnala alla Regione, inviando, entro trenta giorni, copia fotostatica dell'atto dallo stesso ricevuto o autenticato.

Non si dà luogo alla segnalazione per le fattispecie in cui la natura stessa del bene oggetto del contratto o il tipo di contratto stipulato escludono la necessità dell'attestazione energetica.

2. Il comma 15 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007, è sostituito dal seguente:

“ 15. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n.45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati subdelegati) e s.m.”.

3. Dopo il comma 15 dell'articolo 33 della l.r. 22/2007, è aggiunto il seguente:

“ 15 bis. Le risorse finanziarie derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza regionale, sono utilizzate per incentivare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, delle unità immobiliari e dei sistemi tecnici per l'edilizia”.

Fatti salvi questi chiarimenti e proposte di emendamenti ritenuti fondamentali, si esprime parere favorevole al dl 204

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 20
Votanti	N. 20
Maggioranza	N. 11
Voti Favorevoli	N. 20
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 131

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 20 MARZO 2012.**

Genova 20 Marzo 2012

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**